CAMERA DEI DEPUTATI N. 1767

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MASSARI, SCOVACRICCHI

Presentata il 26 maggio 1980

Istituzione dell'albo professionale degli insegnanti di danza classica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da molte parti si afferma che la danza, le cui lontane origini risalgono agli antichi egiziani, ebrei, babilonesi e greci, non sia da considerare un'arte, bensì una componente della vita familiare collettiva; come tale, pertanto, le è stata riconosciuta unicamente una funzione in tutte le manifestazioni organizzate in occasione di vittorie in combattimenti ed in molte altre cerimonie. Gli stessi studiosi che negano il riconoscimento di « arte » alla danza in genere, riconoscono, però, che la « danza classica » può e deve muoversi, a buon diritto, tra le « arti » a pari della scultura, della pittura e del disegno. La danza classica, infatti, riassume in sé - anche se le sue creazioni svaniscono nel luogo e nell'attimo stesso in cui vengono suscitate - tutte le forme della scultura, della pittura e della musica: rappresenta una piacevole impressione visiva, è ritmo ed armonia perché ingentilisce il gusto e l'anima di chi la contempla.

Pur non volendo esaminare l'evoluzione che la danza ha avuto presso gli antichi egizi, etruschi e greci, non possiamo non accennare alla importanza che la danza ha avuto - in tutta Europa - nel periodo rinascimentale ed alla funzione che essa ha svolto e svolge in Italia, paese che vanta ed ha sempre vantato alte tradizioni nel messaggio artistico espresso con la musica e con la danza classica, dall'inizio del diciannovesimo secolo ai giorni nostri.

La « danza classica » che, è bene precisare, incontra sempre in maggior misura il favore del grande pubblico, non esprime, oggi, in Italia quel potenziale artistico che ha, nel passato, rappresentato un vanto del nostro paese, forse perché la nostra legislazione non prevede norme che disciplinano la materia specie per quanto attiene il suo insegnamento. Infatti l'insegnamento della « danza classica » è praticamente libero. Nel nostro paese, chiunque si ritiene dotato di una sia pur modesta preparazione, può liberamente aprire una scuola privata ed impartire lezioni di danza classica, senza preoccuparsi del danno che molto spesso viene arrecato ai giovani allievi ed al loro sviluppo fisico a causa del pressappochismo degli insegnanti

che non possiedono quelle nozioni professionali atte ad abilitare all'insegnamento di un'arte eccelsa qual è la « danza classica ».

Il legislatore italiano, che si è preoccupato di disciplinare l'insegnamento dell'educazione fisica e di altre attività sportive che possono incidere sullo sviluppo fisico dei discenti, deve, a nostro avviso, disciplinare anche l'insegnamento della « danza classica » con l'emanazione di norme per salvaguardare la salute, lo sviluppo fisico e la professionalità degli allievi.

A tal fine, onorevoli colleghi, ritengo di dover presentare al vostro esame la presente proposta di legge che prevede l'istituzione di un albo professionale degli insegnanti di danza classica. La sua approvazione, che non potrà non avere il plauso del mondo artistico, rappresenta la sola idonea garanzia, per genitori ed allievi, contro tutti coloro che ancor oggi gestiscono scuole di danza classica a scopo meramente speculativo e non educativo e creerà i presupposti per il rilancio dell'arte della danza classica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito l'albo nazionale professionale degli insegnanti di danza classica. A tale albo debbono essere iscritti tutti coloro che intendono esercitare l'insegnamento della danza classica.

ART. 2.

L'albo professionale degli insegnanti di danza classica è tenuto dalla direzione generale per gli affari generali del Ministero della pubblica istruzione.

Organi dell'albo nazionale professionale sono: il presidente e la giunta.

Il presidente, che dura in carica per cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

La giunta, nominata con decreto del Ministero della pubblica istruzione, è composta da sei membri, che durano in carica per un quadriennio, di cui due designati dall'Accademia nazionale della danza, uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dalla Radiotelevisione italiana, uno dal Teatro della Scala di Milano ed uno dal Teatro dell'Opera di Roma.

ART. 3.

L'iscrizione all'albo nazionale professionale degli insegnanti di danza classica può essere concessa con deliberazione della giunta, che decide a maggioranza semplice, previo accertamento della preparazione culturale, musicale e professionale dei richiedenti:

a) a tutti coloro che dimostrano di aver studiato danza classica presso una scuola qualificata e riconosciuta e di aver esercitato, per un periodo continuativo di almeno dieci anni, la professione di danzatrice o danzatore classico presso enti o compagnie teatrali di primaria importanza;

b) a tutti coloro che, in difetto dei requisiti di cui alla precedente lettera *a*), possano documentare di aver seguito corsi di preparazione all'insegnamento della danza classica e di essere stati, per un periodo di almeno cinque anni, assistenti di qualificati insegnanti della materia.

ART. 4.

Le scuole e/o i corsi di danza devono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere dirette da insegnanti regolarmente iscritti nell'albo nazionale professionale di cui al precedente articolo 1. I contravventori, oltre alla chiusura della scuola e/o dei corsi, sono soggetti al pagamento di una ammenda di cinque milioni di lire.

ART. 5.

Le scuole di danza classica dirette da insegnanti iscritti all'albo nazionale professionale di danza classica, possono usufruire di contributi dello Stato e degli enti locali, se i corsi di danza classica sono ritenuti idonei all'educazione culturale ed alla preparazione professionale degli allievi.

L'ammontare del contributo dello Stato, della regione e del comune, è d'importo pari al cinquanta per cento di tutte le spese di esercizio sostenute da ciascuna scuola di danza classica per ogni corso di insegnamento.